SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Ministero dello sviluppo economico:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 246/L

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 24 settembre 2008, n. **174.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE.

08G0202

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 7 ottobre 2008.

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1956, n. 71 e successive modificazioni;

Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;

Delibera:

Sono approvate le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» nel testo seguente:

NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Capo primo

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO

Art. 1.

Trasmissione dell'ordinanza notificata

1. L'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 2.

Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza

1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni.

2. Il Presidente accerta altresì, con le modalità di cui al comma precedente, che siano state eseguite le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere legislative, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con l'indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate.

Art. 3.

Costituzione delle parti

1. La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni. La procura può essere apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale.

Art. 4.

Interventi in giudizio

1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

2. Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, comprensive delle conclusioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio.

3. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo con le modalità di cui al comma precedente.

4. L'atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'atto introduttivo del giudizio.

5. Il cancelliere dà comunicazione dell'intervento alle parti costituite.

Art. 5.

Notificazioni e comunicazioni

1. Le notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono effettuate da persona addetta alla Corte, a ciò autorizzata dal Presidente.

2. Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma, ovvero, se richiesto dalla parte, a mezzo telefax o posta elettronica inviati al recapito indicato dal richiedente, nel rispetto della normativa concernente i documenti informatici e teletrasmessi. In tale ultimo caso non è richiesta l'elezione di domicilio in Roma.

Art. 6.

Deposito degli atti del processo

1. Gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, devono essere depositati in cancelleria nel numero di copie in carta libera necessarie per le parti.

2. Il cancelliere non può ricevere atti e documenti, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, che non siano corredati del necessario numero di copie per le parti, scritte in carattere chiaro e leggibile.

Art. 7.

Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione

1. Decorso il termine indicato nell'art. 3, il Presidente nomina uno o più giudici per l'istruzione e per la relazione, cui il cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa, con annotazione delle date di deposito.

2. La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato dal Presidente su proposta del giudice relatore, si disponga l'acquisizione al giudizio è depositata nella cancelleria.

3. La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, dà comunicazione del deposito alle parti costituite.

Art. 8.

Convocazione della Corte in udienza pubblica

1. Il Presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca la Corte.

2. Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, il decreto del Presidente è comunicato in copia, a cura del cancelliere, alle parti costituite.

Art. 9.

Convocazione della Corte in camera di consiglio

1. Se nessuna delle parti si è costituita in giudizio, il Presidente può convocare con decreto la Corte in camera di consiglio.

2. Il Presidente, sentito il giudice per l'istruzione, può convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza, di manifesta inammissibilità, di estinzione ovvero di restituzione degli atti al giudice rimettente.

3. A cura del cancelliere, il decreto del Presidente è comunicato alle parti costituite trenta giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio. Ciascuna parte può illustrare, nella memoria di cui all'art. 10, le ragioni per le quali ritiene che la causa debba essere discussa nella pubblica udienza.

4. La Corte, se ritiene che la causa non debba essere decisa in camera di consiglio, dispone che sia discussa nella pubblica udienza.

Art. 10.

Deposito di memorie

1. È ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di una memoria illustrativa, in un numero di copie sufficiente per le parti, fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio.

2. In caso di deposito oltre il termine di cui al precedente comma, il cancelliere provvede ad annotare la circostanza sull'atto prima della trasmissione di cui all'art. 11.

Art. 11.

Trasmissione degli atti ai giudici

1. A cura del cancelliere è trasmesso ad ogni giudice, almeno dieci giorni prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio, un fascicolo contenente le copie dell'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e di tutti i successivi atti del processo.

Art. 12.

Mezzi di prova

1. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione.

Art. 13.

Assunzione dei mezzi di prova

1. L'assunzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale.

2. Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di quello fissato per l'assunzione.

3. Le spese per l'assunzione sono a carico del bilancio della Corte.

Art. 14.

Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte

1. Espletate le prove, i relativi atti sono depositati nella cancelleria.

2. Il cancelliere, almeno trenta giorni prima della data fissata per la nuova udienza o riunione in camera di consiglio, dà comunicazione del deposito alle parti costituite.

Art. 15.

Riunione di procedimenti

1. Il Presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, può disporre che due o più cause siano chiamate alla medesima udienza o trattate nella medesima riunione in camera di consiglio per essere congiuntamente discusse.

2. Dopo la discussione in pubblica udienza o la trattazione in camera di consiglio, la Corte delibera se e quali cause debbano essere riunite per un'unica pronunzia.

3. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può rinviare una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.

Art. 16.

Udienza pubblica

1. All'udienza il giudice relatore espone in modo sintetico le questioni della causa.

2. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni.

3. Il Presidente regola la discussione e può indicare i punti e determinare i tempi nei quali essa deve contenersi.

4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del Codice di procedura civile.

Art. 17.

Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze

1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione devono partecipare i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa.

2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni.

3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale.

4. Dopo la votazione, la redazione delle sentenze e delle ordinanze è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o a più giudici.

5. La data della decisione è quella dell'approvazione di cui al comma 3.

6. Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal Presidente e dal giudice redattore.

Art. 18.

Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

1. La sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale.

Capo secondo

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Art. 19.

Ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale

1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale devono contenere l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate e l'illustrazione delle relative censure. I predetti ricorsi devono essere depositati nella cancelleria della Corte insieme con gli atti e con i documenti, dopo eseguite le notificazioni previste nella detta legge. Per la costituzione in giudizio delle Regioni è altresì necessario il deposito della procura speciale contenente l'atto di elezione del domicilio.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché al ricorso che promuove la questione di legittimità costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle Regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle Regioni a statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.

3. La parte convenuta può costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con memoria contenente le conclusioni e l'illustrazione delle stesse.

Art. 20.

Pubblicazioni

1. Il Presidente, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarità degli atti e delle notificazioni, dispone la pubblicazione dei ricorsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché, ove si faccia questione di un atto di una Regione o di una Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale, previa annotazione dei ricorsi stessi, a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro.

Art. 21.

Istanza di sospensione

1. Ove sia proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, sentito il relatore, convoca la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi l'urgenza di provvedere. Con il medesimo provvedimento il Presidente può autorizzare l'audizione dei rappresentanti delle parti e lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. La cancelleria comunica immediatamente alle parti l'avvenuta fissazione della camera di consiglio e l'eventuale autorizzazione all'audizione.

Art. 22.

Separazione e riunione dei procedimenti

1. Il Presidente può disporre la trattazione separata di questioni, tra loro non omogenee, poste con un unico ricorso e, ove questioni analoghe siano poste da altro ricorso, può disporre che siano discusse nella medesima udienza o trattate nella medesima camera di consiglio; analogamente può disporre in presenza di cause la cui decisione dipende dalla soluzione di analoghe questioni.

Art. 23.

Norme di procedura per i ricorsi

1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.

Capo terzo

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Art. 24.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l'esposizione delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte ed è registrato a cura del cancelliere in ordine cronologico.

2. Il Presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma terzo, della legge sopracitata.

3. Il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, comma quarto, di detta legge, è depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione.

4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.

5. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

6. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.

Art. 25.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni

1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente.

2. Il ricorso deve essere notificato altresì all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo.

3. Il ricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione insieme con la procura speciale, quando occorra.

4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.

5. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.

Art. 26.

Ordinanza di sospensione

1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, può essere richiesta in qualsiasi momento.

2. Il Presidente, sentito il relatore, convoca la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi l'urgenza di provvedere. Con il medesimo provvedimento il Presidente può autorizzare l'audizione dei rappresentanti delle parti e lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. La cancelleria comunica immediatamente alle parti l'avvenuta fissazione della camera di consiglio e l'eventuale autorizzazione all'audizione.

3. Le parti possono presentare documenti e memorie.

4. L'istanza può essere presentata anche all'udienza di discussione.

Art. 27.

Pubblicazioni

1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nonché, ove si faccia questione di un atto della Regione o di una Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale.

2. Il ricorso previsto nell'art. 24 è pubblicato unitamente all'ordinanza che decide sulla ammissibilità dello stesso.

Capo quarto

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

Deposito dei ricorsi

1. Soltanto il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 19, 24 e 25 può essere effettuato avvalendosi del servizio postale.

2. In tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito, vale la data di spedizione postale.

Art. 29.

Astensione e ricusazione dei giudici

1. Nei giudizi di cui alle presenti norme integrative non trovano applicazione cause di astensione e di ricusazione dei giudici.

Art. 30.

Spese del giudizio

1. Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia condanna alle spese.

Art. 31.

Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze

1. Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge regionale o provinciale il Presidente ne dispone altresì la pubblicazione nel rispettivo Bollettino Ufficiale.

Art. 32.

Correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze

1. La Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze, anche d'ufficio, in camera di consiglio con ordinanza, previo avviso alle parti costituite.

2. L'ordinanza di correzione è annotata sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta.

3. Qualora si tratti di sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, si applicano all'ordinanza di correzione le norme dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 33.

Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale

1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una sola numerazione progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente per esteso nella «Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale», sotto la vigilanza d'un giudice designato dalla Corte.

Art. 34.

Entrata in vigore delle presenti norme integrative

1. Le presenti norme integrative entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si applicano ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data.

Il Presidente: BILE

08A08080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

DECRETO 13 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Roberto Miotto, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice, referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Miotto Roberto nato a Buenos Aires (Argentina) il 10 aprile 1971 ha chiesto il riconoscimento in Italia dei titoli denominati «profesor diplomado de esqui alpino» ed «Entrenador nacional de esqui alpino» conseguiti in Spagna rispettivamente in data 24 gennaio 2002 e 12 marzo 2003, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che i predetti titoli sono stati esaminati nel corso di Conferenze di servizi indette ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale), e non sono stati riconosciuti in quanto si trattava di titoli di carattere meramente federale;

Considerato che i titoli del sig. Miotto Roberto sono stati riesaminati nel corso di una Conferenza di servizi indetta in data 11 novembre 2005 e ritenuti riconoscibili previo superamento di una misura compensativa;

Considerato che avverso la decisione, adottata con provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali datato 5 gennaio 2006, veniva proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Considerato che il titolo denominato «Entrenador nacional de esqui alpino» conseguito in Spagna il 12 marzo 2003 veniva omologato in Spagna al titolo denominato «Tecnico deportivo superior en esqui alpino» con decreto del «Ministerio de Educacion y Ciencia» datato 7 dicembre 2005 e conseguentemente riesaminato in Conferenza di servizi il 2 ottobre 2006, che riconfermava la necessità di subordinare il riconoscimento alla applicazione di una misura compensativa, ridimensionata nei contenuti rispetto a quella adottata con provvedimento del 5 gennaio 2006;

Considerato che con nota del 16 gennaio 2007 la Commissione europea DG Mercato interno e servizi chiedeva un riesame della situazione del sig. Miotto Roberto, in considerazione dell'esperienza professionale acquisita in Italia con l'esercizio temporaneo autorizzato dalla Regione Veneto;

Considerato che la Conferenza di servizi indetta in data 30 luglio 2007 riconfermava la misura compensativa stabilita dalla Conferenza del 2 ottobre 2006, ritenendo insufficiente l'esperienza professionale dichiarata, in quanto si trattava di attività soggetta a limitazioni fissate con il decreto di autorizzazione all'esercizio temporaneo dalla Regione Veneto;

Considerato che con nota del 21 gennaio 2008 la Commissione europea DG Mercato interno e servizi ha invitato l'Italia a risolvere la questione relativa al mancato riconoscimento del titolo professionale del sig. Miotto Roberto alla luce del diritto comunitario, ritenendo sufficiente l'esperienza professionale acquisita dal sig. Miotto;

Considerato che con lettera del 30 aprile 2008 il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie ha invitato l'Amministrazione ad adottare le misure necessarie per consentire la positiva soluzione del caso del sig. Miotto Roberto ed evitare, in tal modo, l'apertura di una procedura d'infrazione a carico dell'Italia;

Ravvisata la necessità di adottare in autotutela il provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna dal sig. Miotto denominato «Entrenador nacional de esqui alpino», al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo denominato «Entrenador nacional de esqui alpino» conseguito in Spagna in data 12 marzo 2003 dal sig. Roberto Miotto, nato a Buenos Aires (Argentina) il 10 aprile 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Roberto Miotto è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione Veneto.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

08A08075

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 settembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione all'impiego del prodotto disinquinante denominato Bioversal HC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 11 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 1998, dettante disposizioni per la «Approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare»;

Visto il decreto del Direttore Generale per la protezione della natura DEC/DPN/1531 del 2 agosto 2005 che autorizza l'impiego, ai sensi del suddetto decreto direttoriale 11 dicembre 1997, del prodotto disinquinante denominato Bioversal HC della società Bio Thermit S.r.l., da impiegare per la bonifica delle acque marine contaminate da idrocarburi, prevedendo un divieto d'uso nelle aree sensibili individuate ai sensi dell'art. 18 e dell'allegato 6 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che all'art. 91 e all'allegato 6 nella parte terza riconferma quanto indicato dall'art. 18 e dall'allegato 6 del decreto legislativo 152/99;

Considerato che l'autorizzazione all'impiego del suddetto prodotto per la bonifica delle acque marine contaminate da idrocarburi, ai sensi del decreto DEC/DPN/1531 del 2 agosto 2005, ha durata triennale ed è rinnovabile;

Vista l'istanza prodotta dalla società Bio Thermit S.r.l. con data 28 luglio 2008, diretta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'uso del prodotto disinquinante denominato Bioversal HC;

Preso atto del fatto che nella suddetta istanza la società Bio Thermit S.r.l. dichiara che nei tre anni di validità dell'autorizzazione all'impiego in mare non è stata introdotta alcuna modifica nel prodotto Bioversal HC e che di conseguenza risultano invariate le sue caratteristiche;

Considerato che le procedure tecniche di cui al citato decreto direttoriale 11 dicembre 1997, ivi comprese le metodologie atte a valutare la efficacia e la tossicità dei prodotti disinquinanti, sono rimaste immutate dalla data del decreto DEC/DPN/1531 del 2 agosto 2005 e che pertanto la documentazione tecnica necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'uso in mare (scheda di identificazione, scheda di sicurezza, test di efficacia e di tossicità) relativa al summenzionato prodotto e agli atti di questa Direzione sia da ritenersi ancora valida;

Viste le note dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nota prot. n. 8616/08 del 4 settembre 2008) e dell'Istituto superiore di sanità (nota prot. 51406 del 5 settembre 2008), che esprimono parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione del prodotto denominato Bioversal HC alla luce di quanto dichiarato dalla società Bio Thermit S.r.l. circa le immutate caratteristiche del suddetto prodotto disinquinante dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

Ritenuto che non ci siano ulteriori elementi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione dei summenzionato prodotto disinquinante;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'impiego del prodotto denominato Bioversal HC come disinquinante è rinnovata per ulteriori 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Restano fatte salve le prescrizioni all'impiego del prodotto Bioversal HC di cui all'art. 2 del decreto DEC/DPN/1531 del 2 agosto 2005, con riferimento al decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2008

Il direttore generale: COSENTINO

08A08069

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° ottobre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Valcratizoo a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 giugno 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Valcratizoo a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cosenza (codice fiscale 00871490785) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Fabrizio Grandinetti, nato a Cosenza il 13 gennaio 1978 ed ivi residente in via Medaglie d'Oro n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07974

DECRETO 31 ottobre 2008.

Modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dal provvedimento CIP 6/92, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile;

Visto il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e in particolare l'art. 4-*novies*, il quale prevede che su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 (nel seguito: provvedimento Cip 6/92), agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta;

Vista la nota del 2 settembre 2008 con la quale il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha formulato proposta in riferimento all'art. 8-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, così come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:

a) esigenza — alla luce delle disposizioni inerenti l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, di cui all'art. 33, comma 1-*octies,* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 — di garantire parità di condizioni per perseguire gli obiettivi di una tariffa del ciclo integrato dei rifiuti unitaria e il più possibile omogenea sull'intero territorio regionale;

b) necessità di assicurare, ai fini della partecipazione dei diversi competitor nazionali e internazionali alla gestione degli impianti di termovalorizzazione, condizioni di finanziabilità degli impianti di termovalorizzazione di Salerno, Napoli e Caserta analoghe a quelle già previste per l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, tenuto conto che tutti i citati impianti sono da considerare facenti parte di un sistema unitario di livello regionale;

Visto l'art. 33, comma 1-*octies*, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

Visto il provvedimento Cip 6/92 recante prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità rinnovabile;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992 di approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 recante modificazioni ed integrazioni al provvedimento Cip 6/92 in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità - istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, e in particolare l'art. 3;

Considerati gli elementi emersi nella conferenza dei servizi istruttoria convocata dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico, tenutasi l'11 settembre 2008, alla quale hanno partecipato esponenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché degli uffici del sottosegretario di Stato proponente, i quali ultimi hanno specificato che la citata nota del 2 settembre 2008 del medesimo sottosegretario è da intendersi formulata ai sensi dell'art. 4-*novies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Considerate le principali caratteristiche tecniche degli impianti, come prospettate nella già citata nota del 2 settembre 2008 e meglio precisate nella conferenza dei servizi istruttoria dell'11 settembre 2008 e seguenti incontri tecnici;

Considerata l'eccezionalità della situazione dei rifiuti nella regione Campania, che ha comportato una fase di crisi acuta e una situazione di emergenza tuttora perdurante, la cui soluzione richiede l'attuazione di misure urgenti inerenti l'intero ciclo dei rifiuti, tra le quali la realizzazione degli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta;

Considerato che ogni ritardo nell'attuazione delle misure necessaria alla soluzione della problematica rifiuti nella regione Campania comporta danni di natura ambientale e igienico-sanitaria e arreca danni all'immagine e all'economia della regione e del Paese;

Considerata la necessità di assicurare adeguate condizioni di finanziabilità degli impianti di termovalorizzazione di Salerno, Napoli e Caserta al fine di consentirne la tempestiva realizzazione e, conseguentemente, contribuire alla risoluzione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per violazione degli obblighi della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, perché non è stata ancora creata una rete di impianti di smaltimento idonea a assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana in Campania;

Ritenuto di dover accogliere la proposta del 2 settembre 2008 formulata dal sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in ragione delle motivazioni in precedenza richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche di massima degli impianti interessati

1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal provvedimento Cip 6/92, con le modalità indicate nei successivi articoli, gli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta, ciascuno avente le seguenti caratteristiche di massima:

a) potenza elettrica indicativa: 70 MW;

b) produzione elettrica annua indicativa: 500.000 MWh;

c) capacità annua di trattamento rifiuti: 450.000 tonnellate.

Art. 2.

Stipula delle convenzioni per la cessione dell'energia elettrica prodotta

1. Entro i tempi massimi indicati dal Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, i soggetti aggiudicatari delle procedure di gara per la realizzazione e la gestione degli impianti di cui all'art. 1, svolte nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, stipulano con il Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa la convenzione preliminare di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, tenuto conto di quanto disposto ai successivi commi.

2. La convenzione definitiva per la cessione dell'energia elettrica è stipulata entro il termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione preliminare di cui al comma 1, salvo proroghe disposte su motivata richiesta dei soggetti aggiudicatari di cui al comma 1.

3. Ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2:

a) il prezzo di cessione al Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa dell'energia elettrica immessa in rete è pari alla somma dei valori vigenti previsti per gli impianti di tipo A alimentati da biomasse di cui al Titolo II, punto 2, e di cui al Titolo II, punto 3, lettera *d)*, del provvedimento Cip 6/92, come risultanti dagli aggiornamenti effettuati dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) il periodo di diritto al prezzo di cessione di cui alla lettera *a)* decorre dalla data di termine del periodo di avviamento e collaudo, di durata massima diciotto mesi a partire dalla data di primo parallelo dell'impianto, definita nella convenzione preliminare, e dura otto anni;

c) in caso di motivato ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto alla data fissata nella convenzione preliminare, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può concedere una proroga per un periodo massimo di due anni, ferma restando la decorrenza delle incentivazioni.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, il Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa provvede agli adeguamenti tecnici dello schema di convenzione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992.

Art. 3.

Disposizioni inerenti la connessione degli impianti alla rete elettrica

1. La connessione degli impianti di cui all'art. 1 alla rete elettrica è effettuata sulla base delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigenti in materia.

Art. 4.

Utilizzo dell'energia elettrica ritirata

1. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'art. 1 e ritirata dal Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa è ceduta al mercato con le medesime modalità previste per l'energia elettrica prodotta da altri impianti ammessi a beneficiare degli incentivi previsti dal provvedimento Cip 6/92.

Art. 5.

Modalità di cessione dell'energia elettrica al termine del periodo di diritto agli incentivi

1. Al termine del periodo di vigenza della convenzione definitiva di cui all'art. 2, comma 2, l'energia elettrica viene collocata dal produttore sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento, ivi incluse, per quanto applicabili, quelle di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 6.

Divieto di cumulo di incentivi

1. La produzione di energia elettrica degli impianti di cui all'art. 1 che beneficia degli incentivi di cui all'art. 2 non può beneficiare di altri incentivi, ivi inclusi i certificati verdi, né durante il periodo di vigenza della convenzione di cui all'art. 2, né successivamente al medesimo periodo.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

08A08079

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2008.

Cancellazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Viste la richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte a ottenere la cancellazione delle varietà medesime dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 30 settembre 2008, ha preso atto delle richieste di cancellazione, dal relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della

Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
10393	Sorgo	Sagga	RAGT 2N S.A.S.	10/04/2007
10384	Ibridi di Sorgo x E. sudanese	Karim	Desert Sun Marketing Company Inc.	10/08/2007
10229	Mais	Aamadeon	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	12/02/2007
9699	Mais	LG3470	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	02/02/2006
9704	Mais	LG3564	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	02/02/2006
9236	Mais	Allater	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics	23/12/2004
7901	Mais	Agabor	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics	27/07/2003
7910	Mais	Alisun	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics	27/06/2003
7517	Mais	Fakirus	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	13/03/2002
3495	Mais	Aligreen	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	27/03/2006
6334	Mais	Century	Limagrain Italia S.p.A.	01/02/2000

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

08A08066

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 agosto 2008.

Delega del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sen. Maurizio Sacconi, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, della presidenza della Commissione unica sui dispositivi medici.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina del sen. dott. Maurizio Sacconi a Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali del prof. Ferruccio Fazio;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante l'organizzazione del Ministero della salute, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 15 luglio 2008, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2008, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2008, n. 180;

Ritenuta l'opportunità di delegare allo stesso Sottosegretario anche la presidenza della Commissione unica sui dispositivi medici prevista dall'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, in aggiunta alle funzioni e agli atti previsti dal decreto ministeriale 15 luglio 2008 richiamato nelle premesse, è delegata la presidenza della Commissione unica sui dispositivi medici, prevista dall'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e disciplinata dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 5 agosto 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 254

08A08071

DECRETO 6 agosto 2008.

Riparto del «Fondo per le non autosufficienze» per gli anni 2008 e 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CON DELEGA ALLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-*septies* concernente l'integrazione sociosanitaria;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009»;

Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Visto l'art. 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la fami-

glia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che dispone che il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009;

Considerato che l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze richiede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con riferimento alle persone non autosufficienti;

Considerate altresì le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza unificata;

Ritenuto necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2008 e 2009 le finalità indicate all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la conferma delle aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti già individuate in sede di riparto del Fondo per l'anno 2007;

Acquisita in data 20 marzo 2008 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse

1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per gli anni 2008 e 2009, pari rispettivamente ad euro 300 e 400 milioni, sono attribuite per un ammontare pari ad euro 299 milioni nel 2008 e 399 milioni nel 2009 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all'art. 2 e per un ammontare pari ad euro 1 milione in ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le finalità di cui all'art. 3. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nelle allegate Tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per gli anni 2008 e 2009 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti.

Art. 2.

Finalità

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui raggiungimento è da realizzarsi gradualmente nel tempo e la cui piena definizione è rimandata ad altro provvedimento legislativo, nonché agli accordi in sede di Conferenza unificata:

a) previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) attivazione o rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché

da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

Art. 3.

Erogazione e monitoraggio

1. Ai fini di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, saranno definite, previo accordo in Conferenza unificata, le modalità di monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con il presente decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale.

2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 6 agosto 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 253

Tabella 1 – Anno 2008

Risorse destinate alle Regioni e province autonome così distribuite:		**€ 299.000.000,00**
REGIONI	**Quota (%)**	**Risorse (€)**
Abruzzo	2,49%	7.432.203,75
Basilicata	1,10%	3.298.818,21
Calabria	3,54%	10.579.509,43
Campania	8,41%	25.149.260,16
Emilia Romagna	7,98%	23.859.399,15
Friuli V.G.	2,33%	6.953.107,97
Lazio	8,66%	25.896.773,16
Liguria	3,51%	10.504.331,44
Lombardia	14,74%	44.083.734,18
Marche	2,95%	8.811.246,45
Molise	0,70%	2.097.901,19
P. A. di Bolzano	0,74%	2.214.772,83
P. A. di Trento	0,85%	2.539.708,60
Piemonte	7,86%	23.510.441,74
Puglia	6,36%	19.008.767,46
Sardegna	2,64%	7.898.185,72
Sicilia	8,32%	24.872.970,70
Toscana	7,18%	21.479.781,71
Umbria	1,77%	5.294.189,44
Valle d'Aosta	0,25%	732.863,21
Veneto	7,62%	22.782.033,49
TOTALE	**100,00%**	**299.000.000**
Risorse destinate al Ministero della solidarietà sociale		**€ 1.000.000,00**
Totale		**€ 300.000.000,00**

Tabella 2 – Anno 2009

Risorse destinate alle Regioni e province autonome così distribuite:		**€ 399.000.000,00**
REGIONI	**Quota (%)**	**Risorse (€)**
Abruzzo	2,49%	9.917.890,63
Basilicata	1,10%	4.402.101,90
Calabria	3,54%	14.117.806,90
Campania	8,41%	33.560.383,96
Emilia Romagna	7,98%	31.839.131,31
Friuli V.G.	2,33%	9.278.562,14
Lazio	8,66%	34.557.901,31
Liguria	3,51%	14.017.485,77
Lombardia	14,74%	58.827.457,99
Marche	2,95%	11.758.151,62
Molise	0,70%	2.799.540,39
P. A. di Bolzano	0,74%	2.955.499,53
P. A. di Trento	0,85%	3.389.109,47
Piemonte	7,86%	31.373.465,74
Puglia	6,36%	25.366.214,76
Sardegna	2,64%	10.539.719,40
Sicilia	8,32%	33.191.690,00
Toscana	7,18%	28.663.655,19
Umbria	1,77%	7.064.821,36
Valle d'Aosta	0,25%	977.967,97
Veneto	7,62%	30.401.442,68
TOTALE	**100,00%**	**399.000.000**
Risorse destinate al Ministero della solidarietà sociale		**€ 1.000.000,00**
Totale		**€ 400.000.000,00**

08A08184

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 febbraio 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami - variante stazione Garibaldi F.S. (CUPB61E04000040003). Progetto definitivo. (Deliberazione n. 16/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare l'art. 4, comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la delibera 3 maggio 2001, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001), con la quale questo Comitato aveva approvato un primo stanziamento, in termini di volume di investimenti, di 81,70 milioni di euro per il 1° lotto funzionale Garibaldi-Zara della linea 5 della metropolitana di Milano a valere sui fondi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante finanziamenti, ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico in ambito urbano, per la realizzazione di sistemi di trasporto di massa a guida vincolata;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include — nell'ambito dei «Sistemi urbani» — l'intervento relativo alla «metropolitana di Monza», cui l'allegato alla delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005) - parte II riconduce il prolungamento della linea M5 a Monza Bettola;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi dell'art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91/2005), con cui è stato approvato — ai sensi degli articoli 3 e 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 — il progetto preliminare della linea M5, tratta «Garibaldi FS-Bignami», della metropolitana di Milano, comprensivo del citato 1° lotto funzionale Garibaldi-Zara, per un costo complessivo di 495,157 milioni di euro ed è stato assegnato, sempre in termini di volume di investimenti, un finanziamento di 175,66 milioni di euro, il cui onere è imputato sul quinto limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato, decorrente dal 2006;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), che — all'allegato 2 — articola l'intervento relativo alla «metropolitana di Monza» nei sub-interventi di «prolungamento della linea metro 1 a Monza Bettola: tratta Sesto FS - Monza Bettola» e «nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola - tratta Garibaldi-Bignami», nonché il prolungamento della M5 a Monza Bettola e relativo parcheggio di interscambio;

Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 67 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/2008), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento «Nuova Metropolitana da P.ta Garibaldi a Monza Bettola: tratta Garibaldi-Bignami» con un costo di 557,83 milioni di euro, comprensivo del costo della variante, ed ha disposto la variante Stazione Garibaldi F.S.;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include, nell'allegato B4 relativo alle «opere da avviare entro il 2012», con riferimento alla regione Lombardia, l'intervento «Metropolitana di Milano M5: tratta Garibaldi-Bignami»;

Vista la nota 15 febbraio 2008, n. 68, con la quale il citato Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria relativa all'opera di cui sopra, chiedendo l'approvazione — con prescrizioni — del progetto definitivo della variante relativa alla stazione Garibaldi;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

1) delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico procedurale:

che la variante consiste nella diversa collocazione della stazione Garibaldi che viene spostata dalla originaria posizione sotto piazzale Freud, a quella a fianco della stazione del passante ferroviario al fine di variare il tracciato planimetrico in modo da liberare la stazione Garibaldi M5 dalla posizione di attestamento sul fianco della stazione Garibaldi M2, permettendo di bypassare il nodo infrastrutturale di Garibaldi;

che a seguito della variante di tracciato la linea subisce un allungamento di circa 430 metri e il fabbisogno totale dei treni è quindi incrementato di n. 2 unità, per un totale di 12 treni, di cui due di scorta ed uno in manutenzione programmata;

che il comune di Milano, con nota 14 settembre 2007, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture il progetto definitivo dell'intervento, corredato dell'attestazione rilasciata dal progettista, di rispondenza del progetto definitivo alla fattibilità della variante «stazione Garibaldi F.S.» disposta dal CIPE;

che, con nota 8 ottobre 2007 prot. n. PG 879563, il Soggetto aggiudicatore ha dato evidenza al Ministero delle infrastrutture della trasmissione del medesimo progetto alle Amministrazioni interessate ed agli Enti gestori delle interferenze, nonché degli avvisi pubblicati, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, in data 18 settembre 2007;

che in data 26 novembre 2007 è stata espletata dal Ministero delle infrastrutture la Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del decreto legislativo n. 163/2006, con la partecipazione dei soggetti interessati;

che la regione Lombardia, con nota 27 dicembre 2007 prot. n. SI.2007.0023944, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture la delibera di giunta n. VIII/6273 del 19 dicembre 2007, con la quale ha manifestato la favorevole volontà di Intesa in ordine alla localizzazione dell'opera, rilevando che sotto il profilo ambientale la variante non ha carattere sostanziale e che non è, quindi, da assoggettare a nuova procedura di screening, subordinando il parere favorevole al recepimento di prescrizioni riportate nel corpo della delibera;

che il Ministero dei trasporti ad impianto fisso, con nota del 26 novembre 2007, prot. n. 107679 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture il parere favorevole con prescrizioni ed osservazioni formulato con voto 13 novembre 2007, n. 382/L.O. dalla Commissione interministeriale prevista dalla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sulla variante;

che, con nota 19 febbraio 2008, n. DGPAAC/34.19.04/1833, il Ministero per i beni e le attività culturali ha formulato parere favorevole in ordine alla citata variante con prescrizioni;

che gli elaborati del progetto definitivo in cui è riportato il programma di risoluzione delle interferenze sono i seguenti: da M5 A0 043 1 a M5 A0 004 01;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene confermato nel comune di Milano;

sotto l'aspetto finanziario:

che dal quadro economico si evince che l'introduzione della variante, resasi necessaria per consentire il futuro prolungamento della linea M5 in direzione ovest San Siro, comporta un incremento di costo — rispetto a quello di 502,24 milioni di euro del progetto definitivo inizialmente presentato dal comune di Milano — pari a 55,589 milioni di euro;

che per detto costo complessivo, compresa IVA ed altri oneri, già approvato in fase di applicazione erano state individuate le seguenti fonti di finanziamento:

(milioni di euro)

Finanziamento statale ex legge n. 211/1992 - Delibera CIPE del 3 maggio 2001	81,70
Finanziamento legge obiettivo - Delibera CIPE n. 56/2004	175,669
Finanziamento comune di Milano	68,881
Finanziamento privato	231,579
TOTALE . . .	557,829

che anche l'Unità tecnica Finanza di progetto — in occasione dell'approvazione del progetto definitivo della tratta Garibaldi-Bignami avvenuta con la citata delibera n. 67/2007 — ha espresso valutazione positiva sui contenuti e sui parametri indicativi, a seguito dell'esame del piano economico-finanziario, confermando la necessità, per l'equilibrio economico e finanziario, dell'entità dei contributi pubblici stanziati;

2) degli esiti della seduta preparatoria ed in particolare:

che il Ministero dei trasporti ha consegnato in seduta un documento dal quale risultano dati non omogenei con quelli sopra riportati;

che dal confronto dei quadri economici riportati, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture nella relazione istruttoria e dal Ministero dei trasporti nella relazione per la Commissione interministeriale di cui alla legge n. 1042/1969 risulta che il costo «di costruzione» della linea metropolitana M5 da Garibaldi a Bignami, compresa la variante è lo stesso e ammonta a euro 483.896.819,56 al quale il Ministero delle infrastrutture ha aggiunto le voci di seguito riportate che elevano il costo complessivo da finanziare a euro 557.829.011,93:

imposte	Euro	702.000,00
Oneri finanziari	Euro	43.764.000,00
IVA 10% su contributo pubblico	Euro	29.659.090,91
Sconto per riduzione rischi parametri RAM	Euro	- 192.898,54
TOTALE . . .	Euro	73.932.192,37

che nel medesimo documento consegnato in seduta si rappresenta che le voci riportate nel quadro economico relative a «Coperture assicurative» e «Costi per garanzie» debbono trovare copertura nelle risorse non afferenti la legge n. 211/1992;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato — con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture — anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo «Nuova metropolitana M5 da Porta Garibaldi a Monza Bettola - variante Stazione Garibaldi F.S.».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3 Gli immobili da espropriare, come specificato nella relazione istruttoria, sono riportati negli elaborati del progetto definitivo da X6-0034 a X6-0037.

1.4 Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono riportati negli elaborati del progetto definitivo dal M5 A8 001 03, M5 A8 002 03, M5 A8 003 03, M5 A8 00701, M5 A8 008 01.

1.5 In adesione alla richiesta formulata dal Ministero dei trasporti ed in coerenza con quanto disposto in precedenti occasioni le voci «Coperture assicurative» e «Costi per garanzie» non possono gravare sui finanziamenti concessi a carico delle risorse della legge n. 211/1992 e, in linea più generale, sui contributi statali.

2. Clausole finali.

2.1 II Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto dell'intervento «Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami», approvato con la presente delibera.

2.2 Il Ministero delle infrastrutture provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato e sull'esito delle verifiche relative agli aspetti evidenziati nella relazione per la Commissione interministeriale *ex lege* n. 1042/1969. Il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

2.4 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 21 febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 383

ALLEGATO 1

NUOVA LINEA METROPOLITANA M5
DA GARIBALDI A MONZA BETTOLA
Variante Stazione Garibaldi F.S.

PRESCRIZIONI.

1) Si richiede di approfondire ulteriormente, in collaborazione con le strutture regionali competenti, gli aspetti relativi all'interscambio passeggeri e all'accessibilità della stazione Garibaldi. Con riferimento all'utenza disabile si ritiene opportuno verificare la possibilità di inserire un corpo ascensori per l'accesso al mezzanino lato sud nonché di garantire un adeguato collegamento diretto con il Passante ferroviario;

2) tutelare la riconoscibilità dell'intero sistema utilizzando una simbologia ed elementi di arredo coerenti con quelli adottati sulla rete esistente (es. loghi del servizio ferroviario regionale e suburbano);

3) prevedere nella segnaletica e nella finitura della stazione l'indicazione puntuale dei percorsi e l'adozione di punti/pannelli informativi dedicati agli altri servizi di trasporto, adottando un sistema di comunicazione integrato con quello dei servizi ferroviari del Passante e della stazione di superficie (es. monitor, pannelli per l'esposizione degli orari ferroviari, cartografia relativa ai servizi ferroviari regionali e suburbani);

4) prevedere l'inserimento di distributori automatici di biglietti ferroviari;

5) in fase di progettazione esecutiva dovranno essere puntualmente verificate le modalità di intervento in corrispondenza dei punti di interferenza con il Passante ferroviario, con la galleria ferroviaria Garibaldi - Greco e con la linea metropolitana M2;

6) il programma di monitoraggio *post operam* acustico e delle vibrazioni dovrà essere adeguato al tratto in variante, soprattutto per quanto riguarda la puntuale individuazione e censimento dei recettori e delle potenziali situazioni di criticità. Dovranno essere acquisite le valutazioni di ARPA in merito alla adeguatezza del programma medesimo;

7) dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla vigente normativa tecnica per le costruzioni approvata con decreto ministeriale 14 settembre 2005 in merito alla caratterizzazione geotecnica ed idrogeologica del sottosuolo;

8) dovrà essere effettuato un coordinamento delle varie attività di cantiere esercitate nella zona per l'attuazione dei diversi progetti già approvati (es. progetto Milano, Altra Sede Regione Lombardia, progetto PII Garibaldi-Repubblica, progetto Varesine, ecc.) al fine di minimizzare l'impatto complessivo sui recettori limitrofi e sulla viabilità indotta;

9) le prescrizioni di ordine generale e specifico, a meno di quelle collegate a specifiche localizzazioni, relative alle indicazioni tecnico trasportistiche al monitoraggio e alle azioni necessarie per la tutela della falda acquifera e della qualità dei suoli, alla minimizzazione degli impatti da polveri, rumori e vibrazioni sia in fase di cantiere che di esercizio, riportate nel foglio condizioni allegato A alla delibera n. 67/2007 sono estese anche al presente progetto di variante della stazione Garibaldi;

10) nelle tratte in cui la linea presenta una pendenza del 5% è opportuno effettuare una verifica per il rispetto delle prestazioni dei rotabili in tali punti, con particolare riguardo a quelle di spunto e frenatura;

11) la ventilazione dell'asta di manovra posta a valle della stazione Garibaldi e prevista con un unico ventilatore con portata max 100.000 m^3/h; per garantire comunque una adeguata ventilazione anche in caso di malfunzionamento dello stesso, si ritiene necessario prevedere l'installazione di due ventilatori, pur mantenendo la portata massima complessiva già prevista;

12) relativamente alla stazione Garibaldi, al contrario di quanto dichiarato nella relazione del progetto, dagli elaborati grafici non si rileva la presenza della canalizzazione del sistema di ventilazione dell'aria in corrispondenza del gruppo di scale fisse lato M2 atta a garantire la sovrapressione necessaria per compartimentare le vie di esodo, pertanto si ritengono necessari chiarimenti;

13) le somme rinvenienti dai finanziamenti pubblici, potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per compensare i costi di costruzione delle opere e la quota corrispondente di IVA;

14) chiarire come potrà essere garantito l'agevole deflusso dell'utenza anche in condizioni di malfunzionamento degli impianti di risalita meccanizzati, considerato che il percorso principale di entrata/uscita dell'utenza non è attrezzato con scale fisse;

15) per eventuali ostacoli di altezza libera a 5 metri, dovranno essere osservate le disposizioni del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 maggio 1990;

16) nella gestione dei materiali di risulta degli scavi, dovrà essere rispettato art. 35 della legge regionale n. 14 dell'8 agosto 1998;

17) in materia di inquinamento acustico (legge n. 447/1995 e legge regionale n. 13/2001) si comunica che il comune di Milano non ha in dotazione alcun piano di zonizzazione, essendo questo in fase di predisposizione. In mancanza di tale piano si dovranno rispettare i limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991;

18) sono presenti cavi e cabine elettriche MT e BT della rete di distribuzione di proprietà di AEM Elettricità. Le attività necessarie per l'eventuale spostamento di questi cavi/cabine dovranno essere eseguite conformemente agli standard definiti da AEM Elettricità. Inoltre i tempi e le modalità da seguire per le diverse fasi del lavoro dovranno essere concordati con i tecnici AEL. Sono in fase di realizzazione i progetti nn. A 3024/06 e A 3307/06 per l'adeguamento delle reti in base alle richieste inoltrate;

19) tutti gli interventi inerenti ad esigenze cantieristiche dovranno essere concordati con la scrivente. Per quanto riguarda la sistemazione definitiva degli impianti di illuminazione pubblica è opportuno redigere in concomitanza con il comune di Milano un nuovo progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

Prescrizioni generali per tubazioni gas di 7ª specie (BP):

20) dovranno distare almeno m 1 dai fabbricati e dalle proprietà private;

21) dovranno avere una profondità di posa di almeno m 1 in sede di carreggiata e almeno m 0,60 in marciapiede;

22) dovranno essere posate su letto di sabbia e ricoperte per almeno m 0,10 con sabbia;

23) sulla verticale delle tubazioni dovrà essere posato un nastro di segnalazione a m 0,30 dall'estradosso della tubazione;

24) dovranno distare dalle alberature almeno m 2,50;

25) dovranno distare da altri sottoservizi sia in attraversamento che in parallelismo almeno m 0.30;

26) non dovranno essere posate nell'ingombro plano-altimetrico dei condotti fognari e o polifore, né sopra o sotto ad altri sottoservizi;

27) dovranno risultare interrate e non potranno essere inglobate in cunicoli con altri servizi;

28) le condotte che in seguito ad accordi potranno essere sostenute per brevi tratti, dovranno essere dotate di adeguate strutture di sostegno e protette dagli urti accidentali; se provviste di rivestimento bisognerà fare in modo di non danneggiarlo;

29) in fase di rinterro, si dovranno adottare le opportune precauzioni in modo che non avvengano spostamenti dovuti a cedimenti del terreno, generando delle tensioni meccaniche alle condotte gas.

Prescrizioni generali per tubazioni gas di 4ª specie (MP):

30) dovranno distare almeno m 2 dai fabbricati;

31) dovranno avere una profondità di posa di almeno m 1 in sede di carreggiata e almeno m 0,60 in marciapiede;

32) dovranno essere posate su letto di sabbia e ricoperte per almeno m 0,10 con sabbia;

33) sulla verticale delle tubazioni dovrà essere posato un nastro di segnalazione a m 0,30 dall'estradosso della tubazione;

34) dovranno distare dalle alberature almeno m 2,50;

35) dovranno distare da altri sottoservizi non in pressione (quali fognature/polifore/cunicoli ecc.) sia in attraversamento che in parallelismo più di m 0,50 altrimenti dovranno essere provviste di un controtubo che in caso di sottopasso dovrà essere prolungato di almeno m 3 per ogni lato oltre la proiezione del servizio stesso; in caso di sovrappasso dovrà invece essere prolungato almeno m 1 per parte;

36) non dovranno essere posate nell'ingombro plano-altimetrico dei condotti fognari e o polifore, né sopra o sotto ad altri sottoservizi;

37) dovranno risultare interrate e non potranno essere inglobate in cunicoli con altri servizi;

38) le condotte che in seguito ad accordi potranno essere sostenute per brevi tratti, dovranno essere dotate di adeguate strutture di sostegno e protette dagli urti accidentali; se provviste di rivestimento bisognerà fare in modo di non danneggiarlo;

39) in fase di rinterro, si dovranno adottare le opportune precauzioni in modo che non avvengano spostamenti dovuti a cedimenti del terreno, generando delle tensioni meccaniche alle condotte gas;

40) gli interventi di modifica delle reti dovranno essere eseguiti nel periodo estivo;

OSSERVAZIONI PUNTUALI:

Progetto definitivo Variante - Garibaldi (Riferimento Tav. M5 A0 044 01):

41) Posizione 1 - Interferenza con tubazione gas DE 180 PE BP esistente in attraversamento di viale L. Sturzo (posa by pass + definitivo) si evidenzia che non è stata indicata la posizione definitiva della tubazione gas; i progettisti di Metro 5 dovranno mettersi in contatto con la progettazione di AEM GAS al fine di concordare tale intervento;

42) posizione 2 - Interferenza con tubazione gas DN 250 GS BP esistente in viale L. Sturzo (posa by pass + definitivo) si evidenzia che non è stata indicata la posizione definitiva della tubazione gas; i progettisti di Metro 5 dovranno mettersi in contatto con la progettazione di AEM GAS al fine di concordare tale intervento;

43) posizione 3 - Si è rilevato sulla tavola una ulteriore interferenza tra la tubazione gas esistente DN 250 ACC BP in viale L. Sturzo in corrispondenza con la scala di accesso alla nuova stazione; i progettisti di Metro 5 dovranno mettersi in contatto con la progettazione di AEM GAS al fine di concordare la risoluzione di tale interferenza;

44) posizione 4 - Interferenza con tubazione gas DN 350 ACC BP esistente in via Ferrari si evidenzia che sarà posato un by pass provvisorio in area verde (previo autorizzazione del settore parchi e giardini del comune di Milano), mentre la tubazione definitiva sarà da riposizionarsi lungo la via Ferrari, dopo la chiusura del pozzo;

45) posizione 5 - Per quanto riguarda le tubazioni gas interessate da interventi di consolidamento per la realizzazione della nuova galleria si evidenzia che tali interventi potranno essere eseguiti solo dopo aver concordato puntualmente gli interventi con la Progettazione

Gas in modo da non danneggiare le tubazioni esistenti che non potranno essere scoperte se non per brevi tratte al fine di individuarne l'esatta posizione;

46) in particolare per l'intervento di consolidamento in corrispondenza della tubazione gas esistente DN 150 ACC MP di 4ª specie in tubo passante DN 250 traversante la via Ferrari in corrispondenza di via D'Azeglio, i progettisti di Metro 5 dovranno mettersi in contatto con la progettazione di AEM GAS al fine di concordare tale intervento;

47) per quanto riguarda la parte della Variante Garibaldi ricadente nell'area del Piano di Intervento integrato Garibaldi Repubblica, ci riserviamo di valutare le eventuali interferenze tra il nuovo tracciato della M 5 e le reti gas da posare nel momento in cui saranno presentate ad AEM GAS le tavole di dettaglio del progetto ed il cronoprogramma dell'intervento;

48) in fase di progettazione esecutiva dell'opera, saranno necessari ulteriori incontri tecnici con i progettisti dell'opera da realizzare per la stesura di un elaborato grafico relativo alle interferenze e per procedere alla realizzazione dei preventivi relativi agli spostamenti delle condotte gas interferenti;

49) si prescrive di eseguire, per l'intera durata dei lavori di costruzione della nuova linea metropolitana, un sistema di monitoraggio continuo 24/24 ore della galleria della linea metropolitana 2 nelle due località dove è previsto rispettivamente il sottopasso e lo scavalco della linea (cfr. Relazione generale descrittiva della Variante elaborato n. M5-A0-164-00). Il monitoraggio dovrà prevedere soglie di preallarme e allarme. Il sistema di allarmi dovrà essere interfacciato con la Sala Operativa Metropolitana, sita in località ATM - Monterosa. Le modalità d'intervento, di interfaccia e le procedure dovranno essere approvate preventivamente dalla Direzione di Esercizio Metropolitano di ATM S.p.A.;

50) ogni qualvolta si opererà a ridosso o a scavalco delle infrastrutture di gallerie di linee metropolitane in esercizio il concessionario dovrà realizzare un sistema di monitoraggio continuo 24/24 ore, così come sopra sinteticamente evidenziato. Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, per la realizzazione del monitoraggio continuo saranno a totale carico del Soggetto aggiudicatore;

51) in fase esecutiva presentare alla A.S.L., in tempo utile in relazione allo stato di avanzamento delle opere, idonei elaborati progettuali esplicativi della conformazione planivolumetrica di tutti gli spazi e locali che prevedano la permanenza, il passaggio o l'utilizzo anche solo temporaneo e saltuario da parte di personale addetto o dall'utenza. Detta documentazione, oltre ad essere redatta in scala idonea, dovrà contenere informazioni sulle destinazioni d'uso, superfici, altezze, dotazioni impiantistiche ed ogni altro elemento necessario per la valutazione del progetto, con particolare riferimento ai contenuti del Regolamento locale d'igiene del comune di Milano e del Regolamento edilizio del comune di Milano, nonché alle specifiche normative regionali e nazionali, ove pertinenti;

52) dovrà essere predisposto un piano di mitigazione degli impatti indotti dal cantiere, che tenga conto anche della presenza di ricettori particolarmente sensibili quali asili nido, scuole, strutture sanitarie e socio assistenziali, e comunque dell'alta densità residenziale dell'area;

53) prima dell'inizio dei lavori in argomento dovrà essere stipulato un apposito atto, con RFI per disciplinare le modalità di realizzazione e di mantenimento delle opere interferenti con le linee ferroviarie. All'uopo sarà necessario trasmettere n. 8 copie del progetto esecutivo firmato dal progettista corredato anche dalle tavole strutturali e da una relazione di calcolo;

54) garantire per gli impianti di Telecom Italia S.p.A. razionali e irrinunciabili condizioni di funzionalità ed integrità da considerarsi sia in fase di organizzazione dei cantieri sia ad opere ultimate, laddove la rete telefonica debba essere necessariamente adeguata alla coesistenza con le opere eseguite anche al di fuori delle pertinenze squisitamente autostradali. I lavori di spostamento dei cavi di TLC dovranno inoltre necessariamente tenere conto di esigenze irrinunciabili di continuità del servizio e di esercibilità degli stessi; pertanto, sia in sede di cantiere che ad opere ultimate nella sede definitiva, gli adempimenti relativi alla assegnazione di eventuali nuove sedi di posa, che coinvolgono gli Enti proprietari di queste ultime (ad es. comuni, province, privati, ecc.);

55) dovranno essere coordinati dalla Società responsabile della realizzazione dell'opera in oggetto. Gli oneri derivanti a questa Società dai lavori di spostamento ed adeguamento degli impianti di TLC, in relazione alla costruzione della nuova opera, saranno a carico del Soggetto aggiudicatore;

56) nella successiva fase di progettazione esecutiva si richiede infatti di dettagliare gli interventi da eseguire sulla rete acquedottistica: per ogni intervento dovranno essere definite le caratteristiche delle nuove tubazioni (diametro, materiale, tipo di giunto, eventuale ricorso a blocchi di ancoraggio/opere di contrasto e di sostegno), la componentistica idraulica necessaria (valvolame, idranti, pezzi speciali, ecc.), la definizione di fasi di intervento che garantiscano la continuità di servizio (con l'eventuale ricorso a tubazioni di by-pass) e illustrato tramite opportune sezioni, il posizionamento delle tubazioni (dovranno essere garantite le corrette distanze di rispetto dagli altri sottoservizi);

57) la documentazione relativa al progetto esecutivo dovrà inoltre comprendere una Relazione tecnica di dettaglio (comprensiva di verifiche idrauliche nonché di verifiche strutturali ove necessario), Elaborati di dettaglio (planimetrie, sezioni, particolari costruttivi) e un Capitolato tecnico che recepisca le specifiche tecniche richieste dall'Area Acquedotto (modalità di esecuzione, norme tecniche specialistiche, caratteristiche dei materiali, prove di collaudo, restituzione dei disegni degli impianti di acquedotto realizzati) la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione degli interventi sono a carico del soggetto aggiudicatore: Metropolitana Milanese S.I.I. garantirà l'Alta sorveglianza sulla progettazione e sulla realizzazione degli interventi di competenza.

RACCOMANDAZIONI.

1) Si raccomanda di prendere contatto con il «Servizio bonifiche siti contaminati» della provincia di Milano per concordare la tempistica di intervento nelle aree in cui si svolgono o si svolgeranno progetti operativi di bonifica;

2) verificare con Ora Elettrica S.p.A. la possibilità di rendere disponibile l'alimentazione elettrica per l'illuminazione di circa venti orologi pubblici del comune di Milano presenti lungo l'intera linea metropolitana, della cui gestione è incaricata;

3) si raccomanda di interfacciarsi con la società Alleanza Assicurazioni per convenire le modalità operative che consentano di contemperare al meglio le proposte riportate nella nota già a conoscenza del Soggetto aggiudicatore;

4) si raccomanda di stipulare un accordo, con la società Metropark S.p.A. che contempli la cessione temporanea dell'area e la restituzione alla medesima, una volta terminati i lavori, nello stesso stato di fatto originario;

5) si raccomanda di prendere contatto con il Servizio gestione acque sotterranee della provincia di Milano per coordinare gli interventi necessari al monitoraggio degli effetti dei lavori di scavo dell'intera tratta Garibaldi-Bignami sulle aree di influenza degli acquiferi alimentanti pozzi di alimentazione idrica;

6) si raccomanda, in fase di realizzazione di condurre sopralluoghi congiunti con il personale della Società Metroweb per rilevare l'ubicazione di interferenze puntuali e la relativa risoluzione tecnica definitiva.

08A08059

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita N.S. del Carmine, in Davagna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita N.S. del Carmine, con sede in Davagna, fraz. Marsiglia (Genova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio sarà devoluto all'Arcidiocesi di Genova.

08A08067

Estinzione della Confraternita SS. Nazario e Celso, in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita SS. Nazario e Celso, con sede in Genova.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio sarà devoluto all'Arcidiocesi di Genova.

08A08068

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn M.HYO - Parasuis».

Decreto n. 64 del 6 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica SUVAXYN M.HYO - PARASUIS sospensione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Società Fort Dodge Animal Health SpA con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00278930490.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0279/001/MR.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la produzione è effettuata dall'officina Fort Dodge Animal Health sita in Charles City, Iowa (USA), mentre l'officina responsabile del rilascio dei lotti è Fort Dodge Veterinaria S.A. - Girona (Spagna).

Confezioni autorizzate a numeri di A.I.C.:

flacone da 25 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 104027014;

flacone da 60 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 104027026;

flacone da 120 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 104027038;

flacone da 250 ml (125 dosi) - A.I.C. n. 104027040;

10 flaconi da 25 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 104027065;

10 flaconi da 60 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 104027077;

10 flaconi da 120 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 104027089;

10 flaconi da 250 ml (125 dosi) - A.I.C. n. 104027091;

sacca da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 104027053;

10 sacche da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 104027103.

Composizione: per 2 ml dose: principio attivo: Mycoplasma hyopneumoniae, inattivato, ceppo p-5722-3 RP* 1-1,9; Haemophilus parasuis inattivato, sierotipo 4, ceppo 2170B RP* 1-8-1; Haemophilus parasuis inattivato, sierotipo 5, ceppo IA84-29755 RP* 1-3,4.

Potenza relativa comparata ad una referenza in un'analisi ELISA in vitro.

Eccipienti ed adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (suini da ingrasso).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei suini, per ridurre le lesioni polmonari causate da Mycoplasma hyopneumoniae e per ridurre le lesioni ed i segni clinici causati da Haemophilus parasuis sierotipo 4 e 5.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità:

24 mesi per il medicinale veterinario confezionato per la vendita;

dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia no ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

08A08072

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Detogesic 10/mg/ml»

Decreto n. 66 dell'8 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario DETOGESIC 10/mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Società Vetcare Limited con sede in Kuturmäentie, 2 - 25130 Muurla - Finlandia, rappresentata in Italia dalla Fort Dodge Animal Health Spa, con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00278930490.

Procedura decentrata n. UK/V/0226/001/DC.

Produttore e responsabile rilascio lotti: Officina Balliskellings Veterinary Products - Ballinskellings, Co Kerry - Irlanda.

Confezioni autorizzate a numeri di A.I.C.: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103901017.

Composizione:

principio attivo: detomidina cloridrato 10mg/ml (detomidina 8,36 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo.

Indicazioni terapeutiche: per la sedazione e l'analgesia leggera del cavallo, per agevolare l'esame obiettivo e i trattamenti, ad esempio in caso di interventi chirurgici minori.

Il prodotto può essere usato per:

esami (ad es. esami endoscopici, rettali, ginecologici e radiologici);

procedure chirurgiche minori (ad es. trattamento di ferite, trattamento dentale, trattamento tendineo, escissioni di tumori cutanei, trattamento della mammella);

prima del trattamento e della medicazione (ad es. sonda gastrica, ferratura del cavallo).

Per la premeditazione prima della somministrazione di anestetici per iniezione o inalazione.

Tempi di attesa:

carni e visceri: 2 giorni;

latte: 12 ore.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo la prima apertura del contenimento: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

08A08073

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Atoplus»

Provvedimento n. 230 del 6 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ATOPLUS.

Tutte le confezioni - A.I.C. n. 103635.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health SpA con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), Largo Boccioni, 1 - codice fiscale 02384400129.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0137/01-04/IA/16.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, n. 39 - Modifica del marchio sulle capsule.

Si autorizza modifica del marchio riportato sulle capsule, come di seguito indicato:

da «S in triangolo e 10 mg» a «NVR e 10»;

da «S in triangolo e 25 mg» a «NVR e 25 mg»;

da «S in triangolo e 50 mg» a «NVR e 50 mg»;

da «S in triangolo e 100 mg» a «NVR e 100 mg».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

08A08074

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Moret & Limperg», in New Bond House Londra.

Con D.D. 23 ottobre 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 8 agosto 1980, alla Società «Moret & Limperg», con sede in New Bond House Londra, codice fiscale 05837440154, è revocata.

08A08139

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Impresa & Sviluppo S.r.l.», in Viterbo.

Con D.D. 23 ottobre 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.D. 2 febbraio 2005 alla società «Impresa & Sviluppo S.r.l.», con sede legale in Viterbo, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle imprese 01795260569, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

08A08140

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di modifica delle attività dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone.

Con decreto direttoriale n. DSA-DEC-2008000142 del 9 ottobre 2008 la Direzione salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto di modifica con ampliamento delle attività e delle categorie dei rifiuti trattati, completamento degli impianti in fase realizzativa, incluso l'impianto di inertizzazione, realizzazione del nuovo impianto di termovalorizzazione ed esercizio delle operazioni connesse, con produzione di 6 MW di energia elettrica, nonché contestuale riorganizzazione e adeguamento dell'esistente impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, sito nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (Pavia) - Proponente: C.R. S.r.l., con sede legale in via Mazzini n. 101 - Paderno Dugnano (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http: www2.miniambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm: detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A08070

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluconazolo Sandoz GmbH»

Estratto provvedimento UPC/II/561 del 13 ottobre 2008

Specialità medicinale: FLUCONAZOLO SANDOZ GMBH.

Confezioni:

A.I.C. n. 037387014/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 037387026/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 037387038/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 7 flaconcini in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 037387040/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 14 flaconcini in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 037387053/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 037387065/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 037387077/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 037387089/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 7 flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 037387091/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 14 flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 037387103/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 037387115/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 037387127/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 037387139/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 7 flaconcini in vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 037387141/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 14 flaconcini in vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 037387154/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0485/001/II/004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5, 4.8 e conseguenti modifiche del Foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ultiva»

Estratto provvedimento UPC/II/562 del 13 ottobre 2008

Specialità medicinale: ULTIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033003017/M - 5 flaconi 1 mg;

A.I.C. n. 033003029/M - 5 flaconi 2 mg;

A.I.C. n. 033003031/M - 5 flaconi 5 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0106/001-003/II/R002, DE/H/0106/001-003/R002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2 e ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo ed Etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08063

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto provvedimento UPC n. 828 del 13 ottobre 2008

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente prowedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROVVEDIMENTO UPC/II/ 828 DEL 13/10/2008		
Ditta	Prodotto medicinale	Procedura Europea
NYCOMED ITALIA S.R.L.	MATRIFEN	SE/H/0568/001 - 005/IA/007
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	PERFALGAN	FR/H/197/001/IB/041
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	POLIOINFANRIX	FR/H/0251/002/IA/025
HEXAL S.P.A.	FENTANIL HEXAL	FI/H/0374/001 - 004/IA/012
HEXAL S.P.A.	FENTANIL HEXAL	FI/H/0374/001 - 004/IA/013
HEXAL S.P.A.	FENTANIL HEXAL	FI/H/0376/001 - 004/IA/009
SANDOZ S.P.A.	FENTANIL SANDOZ	FI/H/0376/001 - 004/IA/008
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	ACTONEL	SE/H/0192/001 - 003/IA/042
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORTIPAN	SE/H/0193/001 - 003/IA/034
PFIZER ITALIA S.R.L.	ZELDOX	SE/H/0160/001 - 004/IA/040
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	ACTONEL	SE/H/0192/005/IA/043
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	ACTONEL	SE/H/0192/005/IA/044
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORTIPAN	SE/H/0193/005/IA/035
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORTIPAN	SE/H/0193/005/IA/036
ARROW GENERICS LTD	IPRATROPIO BROMURO ARROW	UK/H/0771/001/IA/006
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	OPTINATE	SE/H/0195/005/IA/035
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	OPTINATE	SE/H/0195/005/IA/034
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	AVESTRA	SE/H/0194/005/IA/038
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	AVESTRA	SE/H/0194/005/IA/039
BAYER S.P.A.	MUSIQA	NL/H/0387/001/IA/016
BAYER S.P.A.	ANGELIQ	NL/H/0380/001/IA/019
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	ARMONIL	UK/H/0302/001 - 003/IA/003
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	POLIOBOOSTRIX	DE/H/0466/003-004/IB/018
PFIZER ITALIA S.R.L.	EPIESTROL	UK/H/0303/001 - 003/IA/004
ROTTAPHARM S.P.A.	DERMESTRIL	UK/H/0302/001 - 003/IA/003
SOLVAY PHARMA S.P.A.	BATREVAC	NL/H/0169/001/IA/032
SOLVAY PHARMA S.P.A.	VACCIFLU	NL/H/0581/001/IA/012
ARROW GENERICS LTD	SIMVASTATINA ARROW	UK/H/0610/002 - 005/IA/034
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	TRIAPIN	SE/H/0141/001 - 002/IA/017
MEDA PHARMA S.P.A.	TRAMADOLO VIATRIS	DE/H/0306/001/IA/032
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	PILUS	SE/H/0158/001/IA/014
STRAGEN NORDIC A/S	PACLITAXEL STRAGEN	DK/H/1064/001/IA/001
EG S.P.A.	METFORMINA EG	DE/H/0513/001/IA/011
ROCHE S.P.A.	ROACCUTAN	UK/H/0666/002 - 003/IA/035
SANDOZ S.P.A.	AMLODIPINA SANDOZ	DK/H/0964/001 , 003/IA/045
SANDOZ S.P.A.	AMLODIPINA SANDOZ	DK/H/0964/001 , 003/IA/044
RATIOPHARM GMBH	OMEPRAZOLO RATIOPHARM	UK/H/0437/001 - 002/IA/036
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	AVESTRA	SE/H/0194/001 - 003/IA/037
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	OPTINATE	SE/H/0195/001 - 003/IA/032
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	ADENOSCAN	UK/H/0140/001/IA/024
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L	PERFALGAN	FR/H/197/001/IB/039
NYCOMED ITALIA S.R.L.	MATRIFEN	SE/H/0568/001 - 005/IB/005
NYCOMED ITALIA S.R.L.	MATRIFEN	SE/H/0568/001 - 005/IB/006
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	POLIOINFANRIX	FR/H/0251/002/IB/014
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	PACLITAXEL SIGMA TAU	SE/H/0678/001/IB/001
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	PERFALGAN	FR/H/0197/001/IB/041
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	PERFALGAN	FR/H/0197/001/IB/039
B. BRAUN MELSUNGEN AG	PROPOFOL B.BRAUN	DE/H/0185/001 - 002/IB/024
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	ADENOSCAN	UK/H/0140/001/IB/020
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	ADENOSCAN	UK/H/0140/001/IB/021

08A08062

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Marevan»

Estratto provvedimento UPC/R/42 del 13 ottobre 2008

Specialità medicinale: MAREVAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 038146015/M - «3 mg compresse» 30 compresse in vasetto hdpe;

A.I.C. n. 038146027/M - «3 mg compresse» 100 compresse in vasetto hdpe;

A.I.C. n. 038146039/M - «5 mg compresse» 30 compresse in vasetto hdpe;

A.I.C. n. 038146041/M - «5 mg compresse» 100 compresse in vasetto hdpe.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0567/001-002/R/01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08065

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Singulair»

Estratto provvedimento n. 233 del 10 ottobre 2008

Specialità medicinale: SINGULAIR.

Società: Merck Sharp & Dohme S.p.a.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Tenuto conto delle motivazioni portate da codesta azienda, dei possibili rischi a cui è esposto la popolazione pediatrica a cui è destinata la specialità nella presentazione granulato e tenuto conto anche che la proroga non comporta nessun problema di salute pubblica ed esclusivamente in relazione alle nuove etichette interne:

lotti delle confezioni della specialità medicinale «Singulair» 034001192/M - 7 bustine di granulato da 4 mg - 034001204/M - 20 bustine di granulato da 4 mg - 034001216/M - 28 bustine di granulato da 4 mg - 034001228/M - 30 bustine di granulato da 4 mg, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni, a partire dal 19 ottobre 2008 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/330 del 27 giugno 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2008.

Resta confermato il periodo di smaltimento scorte di 90 giorni previsto dal provvedimento sopra citato, per tutte le altre modifiche apportate al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al Foglio illustrativo e alle etichette esterne.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08061

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Montegen»

Estratto provvedimento n. 234 del 10 ottobre 2008

Specialità medicinale: MONTEGEN.

Società: Istituto Gentili S.p.a.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Tenuto conto delle motivazioni portate da codesta azienda, dei possibili rischi a cui è esposto la popolazione pediatrica a cui è destinata la specialità nella presentazione granulato e tenuto conto anche che la proroga non comporta nessun problema di salute pubblica ed esclusivamente in relazione alle nuove etichette interne:

lotti delle confezioni della specialità medicinale «Montegen» 034003196/M - 7 bustine di granulato da 4 mg 0340032081M - 20 bustine di granulato da 4 mg 034003210/M - 28 bustine di granulato da 4 mg 034003222/M - 30 bustine di granulato da 4 mg, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni, a partire dal 19 ottobre 2008 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/331 del 27 giugno 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2008». Resta confermato il periodo di smaltimento scorte di novanta giorni previsto dal provvedimento sopra citato, per tutte le altre modifiche apportate al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al Foglio illustrativo e alle etichette esterne.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della RepubbIica italiana.

08A08060

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-261) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.